

CONSORZIO**“IN CENTRO –****IL POLO DELLA QUALITA’”****STATUTO****TITOLO I****Costituzione – Sede - Durata - Scopi****ARTICOLO 1**

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, un Consorzio con attività esterna denominato **“IN CENTRO – IL POLO DELLA QUALITA’”**, in sigla **“IN CENTRO”**, nel seguito indicato come Consorzio.

ARTICOLO 2

Il Consorzio ha sede legale in San Donà di Piave (VE), Via Como n. 5.

Il trasferimento della sede legale, anche all'interno del Comune di San Donà di Piave, è rimesso alla decisione dell'Assemblea dei soci consorziati secondo quanto indicato all'art. 21 del presente statuto.

Per esigenze di servizio, potranno essere istituite o soppresse, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in Italia e all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze, uffici amministrativi e direzionali. L'istituzione o soppressione di sedi secondarie è, invece, rimessa alla decisione dell'Assemblea dei soci consorziati.

Il domicilio dei soci consorziati è quello che risulta dal contratto di consorzio di cui all'art. 2612 del codice civile e dalle successive comunicazioni formali di variazione effettuate dai soci consorziati stessi.

ARTICOLO 3

Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) Dicembre 2030 (duemilatrecenta).

L'Assemblea dei consorziati potrà prorogare la suddetta durata come pure anticipatamente sciogliere il Consorzio medesimo.

ARTICOLO 4

Il Consorzio si propone, senza finalità di lucro, di istituire un'organizzazione comune per la promozione, la valorizzazione e l'incremento delle attività di vendita e dei flussi di utenza dell'area economica, in particolare, del Comune di San Donà di Piave (Venezia) e, più in generale, del territorio sandonatese con finalità di:

- a) favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche produttive, commerciali e di servizio del centro storico di San Donà di Piave e del territorio del sandonatese in genere attraverso la predisposizione collettiva di programmi di attività ritenuti idonei;
- b) organizzare e prestare servizi di promozione economica, settoriali e di immagine globale, della rete distributiva, commerciale e dei servizi esistente nel centro storico di San Donà di Piave e nel territorio del sandonatese in genere;
- c) organizzare campagne promozionali e di commercializzazione;
- d) realizzare studi e ricerche per la definizione di progetti, strategie e strumenti operativi comuni di marketing;
- e) attuare azioni di coordinamento e di comunicazione, richieste o utilizzabili dagli operatori del commercio e dei servizi del centro storico di San Donà di Piave e del territorio sandonatese in genere;
- f) attuare azioni di formazione professionale, richieste o utilizzabili dagli operatori del commercio e dei servizi del centro storico di San Donà di Piave e del territorio sandonatese in genere;
- g) promuovere la conoscenza, la conservazione e la diffusione del patrimonio economico, storico, culturale, artistico e ambientale del territorio sandonatese;
- h) promuovere conferenze, corsi, seminari, convegni e occasioni di dibattito e di confronto su tutto il territorio sandonatese.

Il Consorzio potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e interessenze in altre società,

associazioni ed enti pubblici/privati/economici aventi scopi analoghi o affini al proprio; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

- avviare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici Territoriali (Province e Comuni) ed economici, le Università, gli enti pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma.

Il Consorzio rappresenta unitariamente ad ogni effetto di legge i singoli consorziati nei confronti di qualsiasi ente - pubblico o privato - e dei terzi in genere, ed agisce, in nome proprio e per conto dei consorziati ai sensi dell'art. 2615 del codice civile, assumendo anche, se del caso, obbligazioni in nome e per conto degli stessi.

A tali ultimi effetti l'assunzione della qualifica di consorziato implica *ipso-iure* il conferimento al Consorzio medesimo dei poteri di rappresentanza come delineati al comma precedente.

TITOLO II

CONSORZIATI E SOGGETTI SOSTENITORI

ARTICOLO 5

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono far parte del Consorzio, quali soci consorziati, i soci fondatori, le imprese private individuali e collettive e, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti in materia di consorzi, ogni altra organizzazione o istituzione a carattere pubblico o privato, operanti nel territorio del sandonatese ovvero esercenti attività connesse agli scopi di cui al citato articolo 4.

Possono, inoltre, dare il loro sostegno al Consorzio, quali soggetti sostenitori, le Camere di Commercio, gli Enti Pubblici Territoriali (Regione, Provincia e Comuni), gli enti fieristici del sandonatese, gli istituti di credito, le pro loco del territorio, i consorzi fra associazioni pro loco, le associazioni imprenditoriali, ogni altro/a ente/organismo/impresa e soggetto pubblico/privato che, condividendo le finalità consortili, ne faccia esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione.

I soggetti sostenitori vengono iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in un apposito elenco dei "Sostenitori del Consorzio" tenuto dal Consorzio medesimo. I soggetti sostenitori possono chiedere la cancellazione dal suddetto elenco in ogni momento.

I soggetti sostenitori, in quanto tali, non hanno diritto di partecipare in qualità di soci al Consorzio.

ARTICOLO 6

Coloro che intendono aderire successivamente alla costituzione del Consorzio devono presentare apposita domanda scritta contenente la dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, corredata, per le società e gli enti, della delibera di adesione e di conferimento dei relativi poteri al rappresentante legale nonché, per i soggetti tenuti a tale obbligo, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Nella domanda di adesione deve essere specificato se l'interessato aderisce al Consorzio quale socio consorziato oppure quale soggetto sostenitore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità sull'ammissione dei nuovi soci consorziati e dei nuovi soggetti sostenitori.

ARTICOLO 7

I soci consorziati sono obbligati a:

- a) corrispondere una quota di iscrizione, non inferiore a quanto indicato al successivo articolo 12, da destinare al Fondo Consortile;
- b) corrispondere regolarmente i contributi annuali determinati annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a causa di loro inadempienze;
- c) osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- d) favorire gli interessi del Consorzio;
- e) prestare la necessaria collaborazione, a favore degli organi del Consorzio, al fine di far accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e trasmettere agli stessi i dati e gli elementi eventualmente

richiesti.

I soggetti sostenitori sono tenuti al versamento della quota di iscrizione al Consorzio, da destinare al patrimonio consortile secondo quanto indicato al successivo articolo 12, che sarà variabile da un minimo di euro 500.00.= (cinquecento/00) a un massimo lasciato alla discrezionalità del sostenitore; sono, inoltre, tenuti al versamento delle quote annuali previste nel successivo articolo 13. In ogni caso, non saranno a loro imputabili eventuali ripiani di perdite a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 8

I soci consorziati cessano di far parte del Consorzio per recesso, per esclusione nonché per scioglimento del rapporto consortile.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trova più in condizioni di partecipare agli scopi del Consorzio.

Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della fine dell'esercizio in corso al Consiglio di Amministrazione, ed avrà effetto, dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione in merito al recesso, da assumere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata inviata nel rispetto del suddetto termine di sei mesi. Per le lettere raccomandate inviate successivamente, i trenta giorni decorrono dal primo gennaio dell'esercizio successivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la validità dell'istanza di recesso e provvedere ai necessari adempimenti.

Il recedente sarà comunque obbligato a pagare quanto dovuto sia per le spese ordinarie che straordinarie conseguenti a delibere assunte fino alla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può escludere l'aderente:

- che abbia cessato l'attività;

- che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione;
- che sia reso insolvente verso il consorzio stesso;
- per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- che sia sottoposto a procedure concorsuali.

Le delibere relative all'esclusione dovranno essere comunicate al soggetto interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il trentesimo giorno successivo all'assunzione della delibera e, da tale data, diverranno efficaci.

ARTICOLO 11

Nei caso in cui il rapporto consortile si sciogla limitatamente ad un socio, esso od i suoi aventi causa rimarranno responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il consorzio o verso i terzi che risultino pendenti fino al giorno in cui sono diventati efficaci il recesso, l'esclusione o lo scioglimento.

Le quote del Fondo Consortile possedute dal consorziato receduto, escluso o sciolto dal rapporto consortile, si accresceranno proporzionalmente a quelle degli altri soci consorziati, nel rispetto dei limiti di possesso delle quote consortili fissati dall'articolo 12 del presente statuto.

TITOLO III

Patrimonio

ARTICOLO 12

Il patrimonio del Consorzio è illimitato ed è costituito:

- a) dal Fondo Consortile che è variabile e composto:
- dal contributo di Euro 1.000,00.= (mille/00) a quota versato da ciascuno dei soci consorziati all'atto dell'adesione al Consorzio. Ciascun socio consorziato può sottoscrivere un numero massimo di quote pari al numero di unità locali possedute per l'esercizio della propria attività, risultanti da apposita/o visura/certificato della C.C.I.A.A.;
 - dagli eventuali contributi straordinari in conto capitale versati dai soci consorziati anche a titolo di

atto di liberalità;

- dall'importo delle penalità e interessi che eventualmente dovessero essere pagate dai consorziati per inadempienza del contratto consortile;
- dai contributi in conto capitale che eventualmente dovessero essere versati al Consorzio dallo Stato o da altri enti pubblici;

b) dalla Riserva Ordinaria costituita dagli eventuali avanzi di gestione;

c) dalla Riserva Straordinaria costituita dalle eventuali contribuzioni dei soggetti sostenitori del Consorzio;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituiti per scopi consortili e mutualistici.

Nessun socio consorziato può assumere quote del Fondo Consortile, anche se a seguito dell'accrescimento previsto dal successivo art. 11, per un ammontare complessivamente superiore al 20% del fondo consortile stesso.

I soci consorziati possono finanziare il Consorzio anche a titolo gratuito. L'acquisizione tra i soci consorziati di finanziamenti con obbligo di rimborso potrà essere effettuata dal Consorzio entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

I soggetti sostenitori non hanno diritto alla restituzione di quanto dagli stessi versato a favore del Consorzio.

ARTICOLO 13

L'Assemblea dei soci consorziati determinerà ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- l'ammontare dei contributi dovuti dai soci consorziati per le spese di funzionamento e per l'attività del Consorzio riguardante i programmi ed i progetti di interesse generale per i consorziati;
- l'ammontare delle quote annuali a carico dei soggetti sostenitori da stabilirsi in relazione al programma di attività dell'anno.

Essa stabilirà, inoltre, l'ammontare dei contributi variabili a carico dei singoli soci o categorie di soci consorziati che intendano, in collaborazione con il Consorzio, commercializzare il proprio prodotto e la propria immagine, mediante l'adesione a singoli progetti o programmi specifici finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 4).

Il Consiglio di Amministrazione, entro la fine di ogni esercizio, predisporrà il bilancio preventivo di gestione relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, in base al quale i soci consorziati saranno tenuti ai relativi versamenti.

A carico dei soci consorziati in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse nella misura del tasso di interesse legale vigente.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali, invita il socio consorziato inadempiente a presentare per iscritto le relative giustificazioni e delibera i conseguenziali provvedimenti determinando la misura delle eventuali penalità.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata al socio consorziato inadempiente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO IV

Organi sociali

ARTICOLO 15

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 16

L'Assemblea è costituita dai soci consorziati iscritti nel libro dei soci ed in regola con i versamenti.

Ogni socio consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota di Fondo Consortile posseduta e può rappresentare, a mezzo delega scritta da menzionarsi nel verbale di Assemblea, non più di due altri

consorzianti impediti di intervenire all'Assemblea.

Non potrà essere conferita delega agli amministratori e ai dipendenti del Consorzio.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci consorzianti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nella Regione Veneto.

ARTICOLO 18

L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina degli amministratori nonché sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. L'Assemblea delibera, altresì, le modificazioni del presente statuto.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo dagli amministratori quando ne è fatta domanda da tanti soci consorzianti che rappresentino almeno il quinto dei contributi di adesione al Fondo Consortile.

Nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 19

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare, da spedire ai soci consorzianti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nello stesso avviso potranno essere indicati anche i termini per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta. Il giorno per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello fissato per la prima.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi siano rappresentati tutti i soci consorzianti e vi assistano, o siano informati, tutti gli amministratori in carica e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice-Presidente e, in caso di loro assenza od impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Il Presidente nomina un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Nelle Assemblee per le modificazioni dello statuto, oppure quando il Presidente lo ritiene opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio.

ARTICOLO 21

Le riunioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide quando sono presenti tanti soci consorziati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza delle quote del Fondo Consortile.

L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei soci consorziati presenti o rappresentati.

Per le decisioni relative a modificazioni statutarie, le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando intervengono tanti soci consorziati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi delle quote del Fondo Consortile e, in seconda convocazione, che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà delle quote citate.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti presenti.

Tuttavia per le decisioni in materia di:

- trasferimento della sede sociale anche all'interno del Comune di San Donà di Piave;
- nomina di almeno un amministratore tra quelli designati dal socio fondatore "ASCOM SERVIZI S.r.l.",

L'Assemblea dei consorziati delibera validamente all'unanimità dei consorziati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE**ARTICOLO 22**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, i quali sono eletti dall'Assemblea.

Almeno un consigliere di amministrazione deve essere scelto tra quelli proposti dal socio fondatore “ASCOM SERVIZI S.r.l.”.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea eleggerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione in apposita separata votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Le nomine delle cariche sociali si fanno con scrutinio palese e con votazione limitata ad un nominativo.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto più voti.

ARTICOLO 23

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori per qualsiasi motivo o causa, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sostituzione provvisoria dell'amministratore o degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea che delibererà in merito ai sensi del precedente articolo 22.

Gli amministratori così nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 24

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

ARTICOLO 25

Il Consiglio elegge nel suo seno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento.

ARTICOLO 26

Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale, che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo fax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ovvero nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

ARTICOLO 28

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per le deliberazioni indicate all'articolo 6 dello statuto.

ARTICOLO 29

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono il mandato a titolo gratuito e agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio secondo modalità e forme decise dall'Assemblea dei consorziati.

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria gestione del consorzio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto atti di straordinaria amministrazione e/ o di particolare impegno finanziario per il Consorzio, saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati da convocarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione stessa e produrranno la loro efficacia solo dopo detta approvazione.

ARTICOLO 31

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale e negoziale del Consorzio con firma libera per l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio ogniqualvolta non venga deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, rappresenta il Consorzio in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, tra i quali il Presidente ed il Vice-Presidente, determinando i limiti della delega. Non è delegabile la formazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio di cui all'art. 2615 bis del codice civile.

Il Consiglio stesso può nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.

TITOLO V

Bilancio

ARTICOLO 33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio consortile con il conto economico, corredato dalle relazioni del Consiglio stesso, che verrà sottoposto, nei termini statutari, all'Assemblea per le conseguenti deliberazioni.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Eventuali residui del patrimonio consortile, dedotto il rimborso delle quote di adesione, verranno devoluti, a norma di legge, in conformità allo spirito mutualistico.

ARTICOLO 35

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati e il consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile e l'interpretazione, esecuzione e validità dello

Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.